



# EDILCASSA VENETO *newsletter*

25 maggio 2020

Per gli iscritti a Edilcassa Veneto

## 1.600.000 euro a imprese e lavoratori



Il 12 maggio u.s. Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL del Veneto hanno sottoscritto un importante accordo a sostegno dei lavoratori e delle imprese iscritte in Edilcassa Veneto, per aiutare la ripresa lavorativa in sicurezza durante l'emergenza Covid-19. Complessivamente Edilcassa Veneto metterà a disposizione **1.600.000,00 euro**, equamente suddivisi tra prestazioni a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie e contributi a favore delle imprese.



In concreto si tratta di un corposo pacchetto di **12 nuove prestazioni** cui potranno fare ricorso lavoratori ed imprese; nello specifico, per i lavoratori sono previsti contributi per: **sostegno alle famiglie con figli iscritti alle scuole d'infanzia e alle scuole primarie – sostegno alle famiglie con figli studenti per costi lezioni a distanza - sostegno alla genitorialità - sostegno per giovani coppie in affitto - spese funerarie - contributo una tantum per i lavoratori che non hanno ottenuto il premio Ape - assistenze Edilcassa Veneto non pagate liquidazione**

**straordinaria - maggiorazione contributo per protesi cure e visite dentarie.**

Per le imprese sono state introdotte le seguenti nuove prestazioni: **sostegno per la liquidità delle imprese - sostegno per l'applicazione dei protocolli sicurezza (intervento in capo al CPR) - DPI e altri dispositivi di sicurezza anticontagio (intervento a carico di SAN.IN.VENETO) - sostegno alle attività di sanificazione - contributo fermata cantieri nel mese di aprile.**

I testi degli accordi e la relativa modulistica per presentare le richieste di contributo sono disponibili accedendo al sito internet: [www.edilcassaveneto.it](http://www.edilcassaveneto.it).

**DOMANDA DI ASSISTENZA**  
**Nuove Prestazioni "Emergenza COVID-19"**

**DATI ANAGRAFICI**

AVENDO ESULE CODICE FISCALE CODICE DIR. EDILCASSA

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA

INDIRIZZO CAP COMUNE PROVINCIA

CELLULARE / TELEFONO E-MAIL

Codice IBAN

**DICHIARANDO**  
il essere il conveniente di quanto previsto dall'Accordo Regionale del 12 maggio 2020

**CHIEDO**  
LE PRESTAZIONI DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 DI SEGUITO SEGNATE:  
(prezioso uno X sul numero richiesto del servizio richiesto)

1. CONTRIBUTO FIGLI STUDENTI (MATERNA/INFANZIA ELEMENTARE/PRIMARIA) (\*) per Elementari/Primari
2. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI STUDENTI (\*)
3. SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ (\*)
4. SOSTEGNO PER GIOVANI COPPIE IN AFFITTO (\*)
5. CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE (\*)
6. CONTRIBUTO PER PROTESI E VISITE DENTARIE PER EMERGENZA COVID-19

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY PRESENTE NELLA PRIMA PAGINA DEL MODELLO ED È CONSAPEVOLE CHE LA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI È OBBLIGATA ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE AD EDILCASSA VENETO

LUOGO E DATA FIRMA

1. ALLEGARE UNA FOTOCOPIA DEI DOCUMENTI PREVISTI PER I CASI SEGNATI CON UNA CROCISETTA

2. PER I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE VERIFICARE LE SCADENZE RIPORTATE SULLA DESCRIZIONE DI OGNI SINGOLA PRESTAZIONE

[prestazioni@edilcassaveneto.it](mailto:prestazioni@edilcassaveneto.it)

EDILCASSA VENETO - VIA VOLTA 38 - 30136 MANTOVA (VI) - TELEFONO: +39 0376 445507 - FAX: 0376 445507 - WWW.EDILCASSAVENETO.IT

(\*) La prestazione è soggetta a Ritenuta d'acconto del 23%



Tutte le principali disposizioni normative emanate per far fronte all'emergenza, possono essere consultate sul sito [www.edilcassaveneto.it](http://www.edilcassaveneto.it)

## Contributi per imprese e borse di studio per gli apprendisti

# Accordo che favorisce l'APPRENDISTATO DUALE

Il 23 aprile u.s. Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL del Veneto hanno sottoscritto un accordo che attiva nuove prestazioni per le imprese e per i lavoratori che, in questa fase di emergenza, sottoscrivono un contratto di apprendistato duale per l'anno scolastico 2019-2020, così come disciplinato dall'Accordo Interconfederale Veneto del 1 ottobre 2018 e successivo protocollo del 22

novembre 2018.

In concreto le imprese possono richiedere ad Edilcassa Veneto un contributo per l'attività di accompagnamento e supporto alla coprogettazione del percorso di apprendistato duale, fino ad un **massimo di 300,00 euro**, ed un contributo, fino ad un **massimo di 150,00 euro**, nel caso in cui si rivolgono agli Enti di Formazione promossi dalle Associazioni provinciali/regionali dell'Artigianato Veneto, per iniziative formative per rafforzare



la figura del tutor aziendale.

Per incentivare la previdenza complementare, l'accordo prevede che, per ogni rapporto di apprendistato duale, l'impresa versi un contributo a titolo di adesione contrattuale ad un Fondo negoziale dell'artigianato che verrà indicato dal lavoratore.

Per quanto riguarda l'apprendista, l'accordo prevede che Edilcassa eroghi una **borsa di studio pari a 1.300,00 euro** al conseguimento del titolo di studio.

Il testo degli accordi e la relativa modulistica per presentare le richieste di contributo sono disponibili accedendo su [www.edilcassaveneto.it](http://www.edilcassaveneto.it).

## Contagio Covid sul lavoro e responsabilità

# Quando è infortunio sul lavoro?

Con la circolare 22 del 20 maggio u.s. l'INAIL interviene fornendo alcuni chiarimenti in merito all'annosa questione della responsabilità penale e civile del datore di lavoro, a seguito del riconoscimento di infortunio sul lavoro nel caso in cui il lavoratore contragga l'infezione da Coronavirus in occasione di lavoro.

L'Istituto precisa innanzitutto che **l'infezione da Coronavirus, al pari di qualsiasi patologia infettiva, è sempre tutelata dall'INAIL come infortunio sul lavoro, se contratta in occasione del lavoro**. In questi casi tuttavia, gli oneri derivanti dalla copertura delle indennità erogate dall'INAIL sono a carico della gestione assicurativa nel suo complesso e non comportano maggiori oneri per le im-

prese. Ne consegue che **l'eventuale riconoscimento dell'infortunio non incide sul calcolo del premio pagato dal singolo datore di lavoro**.

Quanto all'accertamento dell'occasione di lavoro per far riconoscere l'evento come infortunio, in applicazione dei principi generali l'INAIL esclude ogni automatismo ai fini della tutela dei casi denunciati, stabilendo che è necessario accertare sempre la sussistenza dei fatti noti, cioè indizi gravi, precisi e concordanti che possano far desumere che il contagio è avvenuto in azienda.

Relativamente alle responsabilità penali e civili a carico del datore di lavoro a fronte del riconoscimento dell'infortunio, l'INAIL afferma un principio



importante: il riconoscimento dell'origine professionale del contagio è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine ad eventuali imputabilità al datore di lavoro per comportamenti omissivi che possano aver causato il contagio.

In pratica l'Istituto chiarisce che **l'eventuale riconoscimento dell'infortunio sul lavoro non comporta automaticamente una responsabilità in capo al datore di lavoro**; perché ciò avvenga è necessario che l'infortunio sia imputabile a colpa del datore di lavoro per mancata osservanza di precisi obblighi legislativi o prescrizioni di carattere tecnico, come ad esempio i protocolli sottoscritti dalle parti sociali per far fronte all'emergenza.



# DECRETO RILANCIO SUPERBONUS 110%

Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio u.s. è stato finalmente pubblicato il tanto atteso **Decreto Rilancio**, un provvedimento corposo di 266 articoli che stanziava **55 miliardi di euro**. Tra i molteplici provvedimenti a favore di lavoratori, imprese e famiglia, per quanto riguarda il settore Edile spicca l'introduzione del **SUPERBONUS DEL 110% LEGATO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO**, introdotto dall'art.119 del decreto. Il bonus, a valere per le **spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, si applica principalmente per gli interventi effettuati nei condomini, ivi comprese le singole unità immobiliare degli stessi, ma trova applicazione, seppur con qualche limitazione, anche sugli edifici unifamiliari.

In concreto, per avere diritto alla detrazione del 110%, deve essere realizzato **almeno uno dei tre interventi** indicati nell'art. 119 che riguardano:

- interventi di **isolamento termico** sull'involucro degli edifici con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. La detrazione è calcolata su un ammontare della spesa non superiore a 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità abitative che compongono l'edificio;
- interventi sulla parte comune degli edifici per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con caldaie a pompa di calore o a condensazione a basso consumo. La detrazione è calcolata su un ammontare della spesa non su-

periore a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità abitative che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica del vecchio impianto;

- realizzazione dei lavori di **adeguamento sismico**.

Nel caso in cui si realizzi uno dei tre principali interventi sopra indicati, è possibile ottenere la detrazione del 110% anche per altri interventi di efficientamento energetico già previsti dall'attuale legislazione, nello specifico si tratta di installazione di **pannelli solari e montaggio accumulatori di batteria** per pannelli solari, degli interventi previsti dal vecchio ecobonus, della realizzazione delle **colonnine per ricaricare le auto elettriche**.

Condizione essenziale per ottenere il superbonus è che **gli interventi di efficientamento energetico devono determinare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conse-**



**guimento della classe energetica più alta da dimostrare con l'attestato di prestazione energetica (APE).**

Oltre alla detrazione del 110%, l'altro vantaggio introdotto dalla norma riguarda le modalità di utilizzo della detrazione. È, infatti, prevista la **POSSIBILITÀ DI CEDERE LA DETRAZIONE DI IMPOSTA** ad una banca, ad un'assicurazione o ad un altro intermediario finanziario, oppure chiedere di scontare subito la detrazione al fornitore che ha effettuato gli interventi, che potrà a sua volta recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di cessione ad altri soggetti.

## Attenzione alle scadenze DURC

L'art. 81 del Decreto Legge 34/2020 (decreto Rilancio) interviene sulla disciplina di rilascio dei DURC rivedendo i termini di scadenza di validità dei documenti durante questa fase di emergenza. Ricordiamo che la Legge 24 aprile 2020, n. 27, aveva di fatto ampliato fino ad ottobre 2020 i termini di validità dei DURC emessi tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020; ora, l'art. 81 del decreto Rilancio prevede che tale ampliamento **non si applica ai DURC in scadenza nel periodo dal 31 gennaio al 15 aprile, che conservano la loro validità sino al 15 giugno 2020.**

Ne consegue, così come precisato dall'INPS nel messaggio 2103 del 21 maggio u.s., che, con riferimento **alle richieste di verifica della regolarità contributiva, pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano le normali regole in vigore prima dell'avvento del periodo di emergenza.**